

serve della Sera 1-7-70

Fissati in legge i termini della carcerazione preventiva

La scadenza costituzionale di sessanta giorni ha impedito qualsiasi modifica - Quali sono i limiti massimi di custodia dell'imputato prima della condanna definitiva - Oggi riprende il dibattito sul divorzio

Roma, 30 giugno.

Sul limite ultimo della scadenza costituzionale (sessanta giorni) il Senato ha convertito in legge questa sera il decreto del primo maggio sulla durata della custodia preventiva. Quello dei senatori è stato, si può dire, un « voto di necessità ». Se avessero modificato una sola virgola, dovendo tornare alla Camera, il provvedimento sarebbe decaduto.

Sono considerazioni, queste, espresse dalla stessa maggioranza. Ha scritto il relatore Dal Falco, democristiano: « La

commissione per la giustizia non ha mancato di richiamare ancora una volta l'attenzione del governo sull'opportunità, per non dire la necessità, che di fronte a problemi così gravi e delicati come quelli legati alla riforma dei codici, non si legiferi sotto la pressione particolare di questo o di quell'evento ». E il senatore Bisantis, altro democristiano, parlando in aula ha lamentato che il poco tempo a disposizione non consenta di esaminare la legge « con l'approfondimento che sarebbe necessario », né di apportare al testo legislativo alcune modifiche che pure sarebbero necessarie.

Basta ricordare due fatti, perché sia chiaro quanto è delicata la materia così frettolosamente discussa a Palazzo Madama. La corte costituzionale aveva dichiarato illegittime le norme del codice di procedura penale che consentono la carcerazione preventiva senza fissare i limiti massimi di durata della carcerazione stessa. Il governo — poiché la riforma generale del codice di procedura penale è praticamente incagliata nelle sabbie parlamentari — ha corrisposto alla deliberazione dei giudici costituzionali fissando per decreto legge i termini massimi della custodia preventiva. Termini, si badi bene, che riguardano non solo la fase istruttoria, ma anche i diversi gradi del giudizio.

Questo significa che un imputato il quale abbia proposto ricorso a sentenze, o, comunque, non sia stato ancora condannato irrevocabilmente, deve essere rimesso in libertà ove la custodia preventiva sia durata più del tempo stabilito.

I limiti massimi della custodia sono stati così fissati nel decreto. Fase istruttoria: se l'istruttoria è formale e il mandato di cattura facoltativo, la custodia non può superare i sei mesi ove il delitto comporti una pena superiore nel massimo a quattro anni; non può

superare i tre mesi se sono previste pene minori. Quando il mandato di cattura è obbligatorio, il termine è di due anni se la pena prevista è l'ergastolo o la reclusione fino a vent'anni; di un anno per le pene minori.

Se vi è istruzione sommaria, entro quaranta giorni il pubblico ministero deve dichiarare il proscioglimento oppure emettere il decreto di citazione. In mancanza dell'una e dell'altra decisione, è tenuto a trasmettere gli atti al giudice istruttore perché si proceda con istruttoria formale. Infine, per i procedimenti davanti al pretore, l'imputato deve essere scarcerato se entro trenta giorni non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio.

Nei diversi gradi del giudizio l'imputato deve essere scarcerato (bene inteso, sempre che non si sia avuta sentenza definitiva di condanna) qualora la custodia preventiva abbia superato, diceva il decreto, « di più della metà i termini previsti per la fase istruttoria ». La Camera ha in parte modificato tale norma: per i delitti più gravi (per esempio l'omicidio, la rapina, il sequestro di persona ecc.), la custodia è stata raddoppiata.

In virtù del decreto legge applicato fin dal primo maggio sono state scarcerate — lo ha comunicato al Senato il ministro di grazia e giustizia Reale — centoquarantove persone: è una cifra incompleta tuttavia, perché mancano i dati delle corti d'appello di Roma, Napoli e Perugia. Tra i centoquarantove scarcerati (riportiamo le parole del relatore Dal Falco) vi sono « imputati con condanne a molti anni di reclusione e perfino all'ergastolo »; tra questi, ha aggiunto Bisantis, molti « boss » mafiosi. Un fatto che ha suscitato « allarme e reazioni » nella commissione antimafia e in quella per la criminalità in Sardegna.

Dopo queste reazioni, la Camera, si è già detto, modificò in parte il decreto. Tale modificazione ha posto però un quesito: si possono rivedere i casi più clamorosi di scarcerazione? A rigore di legge sembrerebbe di no. « E' una questione di interpretazione » ha detto il ministro.

La conversione in legge è stata votata favorevolmente da tutti i gruppi, esclusi i missini, che si sono astenuti. L'urgenza del provvedimento ha fatto saltare per oggi il dibattito sul divorzio. Si riprende domani. L'elenco degli oratori è salito a trentanove. Per la prima volta compare il nome di una divorzista: la senatrice Tullia Romaenoli Caretoni, indipendente di sinistra.